



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 2 del 08/01/2002

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2001, n. 1600

LL.RR. 34/94 - 8/98 e L.S. 142/90 - Accordo di Programma per la realizzazione di un insediamento produttivo da parte della Ditta "Tappezzeria Due M di Perrucci Michele & Marvulli F. s.n.c." nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio, Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

"La legge regionale 19 Dicembre 1994, n. 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della G.R. per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n. 142, di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione il Sindaco del Comune di Gravina in Puglia con nota n.12221 del 21.5.2001 ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma per la realizzazione da parte della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c di PERRUCCI M. e MARVULLI F." di un opificio artigianale nell'ambito del territorio comunale.

Alla predetta nota sindacale è allegato il parere datato 4.5.2001, in ordine all'intervento programmato, a firma del Dirigente IV Direzione - Settore Servizi al Territorio, che testualmente di seguito si riporta:

- L'intervento come una variante al P.R.G. con caratteri di attuatività ai sensi della lettera "e" dell'art. 15 della L.R. 56/80, utilizzando la procedura dell'Accordo di Programma ai sensi della L.R. 34/94 e successive modificazioni ed integrazioni di cui alla L.R. 8/98.
- L'area è tipizzata dal PRG del Comune di Gravina come "zona VA verde attrezzato - gioco bambini superiore agli 11 anni-" (rif. P.R.G. tav. Nr. 14a) e risulta parzialmente occupata da insediamenti regolarizzati ai sensi delle leggi sul condono edilizio.
- Attualmente il vincolo di destinazione risulta scaduto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, legge 19 novembre 1968, n. 1187, infatti lo strumento Generale è stato approvato con G.R. n. 3515 del 20 giugno 1994. La decadenza del vincolo preordinato all'espropriazione ha comportato che la relativa area è divenuta "zona bianca", assoggettata al disposto dell'art. 4, ultimo comma, legge 28 gennaio 1977, n. 10, che disciplina l'attività edilizia dei suoli non regolamentati da strumenti urbanistici.
- Per quanto riguarda la tenuta della dotazione a standard del P.R.G. vigente, attualmente le aree

destinate a standard non inficiate, effettivamente utilizzate o utilizzabili ammontano ad una superficie complessiva di 821.500 mq., pari ad un rapporto di circa 20,5 mq/abitante, superiore al minimo imposto per legge dal D.M. n.1444/68 pari a 18 mq/ab;

- Il Comune di Gravina è dotato di un area per gli insediamenti produttivi ma allo stato attuale la zona non dispone di aree libere e lo strumento urbanistico generale non prevede altre aree idonee con destinazione specifica all'intervento proposto.

- Lo stato urbanizzativo della zona di intervento, trovandosi a ridosso della zona PIP, risulta completo, l'area è già servita da un reticolo di strade pubbliche, vie che servono la zona PIP e ha tutti i servizi a rete infrastrutturali, acqua, fogna, linea elettrica pubblica e gas"

- Il proponente si impegna a cedere al Comune gli standards in ragione del 10% della superficie (art. 5 - punto 1 - del D.M. 1444/68) ed ha reperito i parcheggi privati nella misura di 1 mq/10 mc. di nuova costruzione in base alla legge n. 122/88;

- L'area interessata dall'intervento nell'ambito del PUTT rientra in un Ambito Territoriale esteso normale di tipo "F" e quindi non è sottoposta a tutela diretta dal Piano.

L'intervento proposto interessa un'area tipizzata dal P.R.G. vigente come zona VA - Verde attrezzato - gioco bambini superiore agli 11 anni, della superficie complessiva di circa mq 5.232, riportata in catasto alla particella n. 1439 del foglio di mappa n. 106, in agro di Gravina in Puglia.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

- Superficie territoriale: mq. 5232,00;
- Superficie coperta capannone: mq. 1972,5;
- Superficie coperta fabbricato servizi e residenze: mq.145,87
- Superficie coperta complessiva : mq. 2118,3;
- Rapporto di copertura: mq/mq 45%;
- H max capannone: ml. 7,60;
- H max fabbricato servizi: ml. 6,80;
- Volume capannone: mc. 14.991,00;
- Volume fabbricato servizi: mc. 1.399,8;
- Volume totale di progetto: mc. 16.390,8;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq. 3,5.

Per una migliore identificazione dell'intervento del programma costruttivo si fa riferimento ai seguenti elaborati:

- 1) Relazione illustrativa;
- 2) Progetto architettonico:
 - TAV. 1 localizzazione area,
 - TAV. 2 inquadramento intervento;
 - TAV. 3 infrastrutturazione dell'area a realizzarsi;
 - TAV. 4 planimetria generale;
 - TAV. 5 pianta ai vari livelli;
 - TAV. 6 prospetti e sezioni;
 - TAV.7 planimetria tipologica;
 - TAV. 8 schema delle urbanizzazioni primarie e secondarie.

L'opificio industriale di progetto sarà destinato ad ospitare il ciclo produttivo finalizzato alla attività di tappezzeria, produzione di materassi, ortopedici e speciali.

In adiacenza all'opificio è prevista la realizzazione di un corpo di fabbrica, articolato su due piani fuori terra, destinato ad accogliere gli uffici aziendali e l'alloggio custode.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n. 34/94, dagli atti trasmessi dal Comune di Gravina in Puglia, risulta:

- a) che l'attività del complesso comporterà a regime, l'utilizzo di mano d'opera non inferiore alle 16 unità (compreso 2 soci);
- b) il Comune di Gravina in Puglia con nota del 4.5.2001 ha attestato che allo stato è dotato di un area per gli insediamenti produttivi ma allo stato attuale la zona non dispone di aree libere e lo strumento urbanistico generale non prevede altre aree idonee con destinazione specifica.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Ditta "TAPPEZZERIA DUE M" sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n. 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento stesso, in variante allo strumento urbanistico vigente.

Tale variante risulta ammissibile sotto il profilo urbanistico in relazione sia alla localizzazione, a ridosso della zona P.I.P., sia allo stato di urbanizzazione, come evidenziato nel parere comunale del 4.5.2001.

Il tutto con l'intesa che in sede di ratifica dell'A. di P., il Consiglio Comunale si pronuncerà positivamente in ordine alla non necessità dell'area in questione come standard urbanistico.

L'intervento dovrà però essere subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Nell'ambito del lotto d'intervento, dovrà essere destinata a parcheggi pubblici, ai sensi dell'art.5 - 1° comma - del D.I.M. 2.4.68 n. 1444 una superficie pari ai 10% di quella totale del lotto;
- 2) Nella realizzazione dell'opificio e della recinzione del lotto dovranno essere rispettate le distanze dalle strade previste dal Nuovo Codice della Strada;
- 3) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da, garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m.;
- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, dovranno essere sistemate a verde;
- 5) Obbligo, da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità della vigente legislazione in materia;
- 6) La previsione di idonea e formale garanzia da parte del destinatario in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 16 addetti - compreso 2 soci) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento comporta variante allo strumento urbanistico vigente nei termini di ritipizzazione dell'area da zona VA a zona industriale, con indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti e innanzi riportati e pertanto l'Accordo di Programma sottoscritto dovrà essere ratificato, così come

previsto dall'art. 27 -5° comma- della L.S. n. 142/90, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R..

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n. 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.01.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

L'area interessata dall'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore normale "E" laddove non è dichiarabile, secondo la classificazione operata dal PUTT/Paesaggio con riferimento ai valori paesistici, un significativo valore paesaggistico del sito oggetto d'intervento. In relazione alla localizzazione in ambito "E" l'intervento non è soggetto a preventivo parere paesaggistico ai sensi del combinato degli artt. 2.01 punto 2 e 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T. né sussistono motivi ostativi alla definizione dell'Accordo di Programma.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla l.r. n. 7/98.

Infine si dà atto, che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta Regionale con provvedimento n.1284 del 10.10.2000.""

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 . COMMA 4°, LETT. E - DELLA L.R. N.7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori, dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R.

19.12.94, n. 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia per la realizzazione, in variante al P.R.G vigente, da parte della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c." di un opificio per la produzione di materassi nel territorio del Comune di Gravina in Puglia;

- DI DICHIARARE che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr.Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

Tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di Gravina in Puglia rappresentato dal Sindaco Sig. Remo BARBI in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione di un complesso produttivo a carattere industriale nel Comune di Gravina in Puglia da parte del Sig. Michele PERRUCCI, legale rappresentante della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c.".

PREMESSO:

- a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;
- b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzato dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;
- c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art. 34 del Dlgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

- a) che il Sig. PERRUCCI Michele, in qualità di legale rappresentante della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c." ha in programma la realizzazione, nel territorio del Comune di Gravina in Puglia, di un complesso produttivo artigianale destinato alla produzione di materassi;
- b) che pur dotato il Comune di un area per gli insediamenti produttivi allo stato attuale la zona non dispone di aree libere e lo strumento urbanistico generale non prevede altre aree idonee con destinazione specifica, il Sindaco ha richiesto, con istanza in data 21.5.2001, al Presidente della G.R. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34. di apposito Accordo di Programma per la realizzazione del complesso produttivo - artigianale da parte del Sig. PERRUCCI Michele con reperimento di area idonea, in variante al P.R.G. vigente;

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Gravina in Puglia:

- a) che lo strumento urbanistico vigente del Comune di Gravina in Puglia non prevede aree

giuridicamente efficaci per la realizzazione dell'insediamento programmato del Sig. PERRUCCI Michele, e pertanto è stata individuata apposita area dell'estensione di 5.232 mq. con destinazione a "Verde Attrezzato - gioco bambini superiore agli 11 anni" nel vigente P.R.G. non più utilizzabile a tale scopo stante la presenza sull'area di strutture edilizie regolarizzate ai sensi delle vigenti leggi sul condono edilizio;

b) che l'area individuata, risulta censita in catasto terreni in agro di Gravina di Puglia ai foglio n. 106 p.IIa n. 1439;

c) che il Sig. PERRUCCI Michele, nella qualità su menzionata, si è impegnato alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria necessarie e secondaria, nella misura dovuta per legge, per l'insediamento unitario del complesso produttivo e ha assicurato l'occupazione immediata nell'attività produttiva di un numero di addetti pari a 16 unità (compresi due soci);

VISTA

d) la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato -con prescrizioni e condizioni- il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Gravina in Puglia ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per la realizzazione dell'intervento da parte del Sig. PERRUCCI Michele. Legale rappresentante della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c.".

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Gravina in Puglia, come sopra costituite convengono quanto segue:

1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;

2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Gravina in Puglia con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, la realizzazione da parte del Sig. PERRUCCI Michele, legale rappresentante della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c." di un complesso produttivo artigianale destinato alla produzione di materassi. Il complesso a carattere artigianale, ricade in "Verde Attrezzato - gioco bambini superiore agli 11 anni" del vigente strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Gravina in Puglia. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. _____ del _____.

3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio e attività collettive da cedere al Comune, vale quanto disposto dall'art. 5 punto 1 del D.M. n. 1444/68; inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche riportate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. _____ del _____;

4) Il Sig. PERRUCCI Michele, nella menzionata qualità, inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.

5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Gravina in Puglia e il Sig. PERRUCCI Michele diretta a disciplinare:

a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;

b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le

infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;

c) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare il mantenimento dei nuovi livelli occupazionali (n. 16 addetti - compreso due soci) previsti in progetto e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente assicurata per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Gravina in Puglia ratificherà il presente Accordo di Programma.

6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del Dlgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Gravina in Puglia. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla ratifica da parte del Consiglio Comunale di Gravina in Puglia, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della normativa vigente.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7) Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente organo comunale rilascerà al Sig. PERRUCCI Michele, legale rappresentante della Ditta "TAPPEZZERIA DUE M s.n.c." la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 -3° comma- L.R. n. 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5) a carico della stessa Società proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica del presente Accordo di Programma. Il Comune di Gravina in Puglia provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 e dell' art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Gravina in Puglia.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto doppio.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della
di Gravina in Puglia Regione Puglia
Remo Barbi Dott.Raffaele Fitto
